



Comune di Gerocarne
Provincia di Vibo Valentia

Prot. n. 002007
Reg. Ordinanze n. 1494

Addi 21 GIU. 2023

IL SINDACO

Visto il Regolamento Comunale per la distribuzione dell'acqua potabile approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 31/07/1963;

Visto l'art. 31 del predetto Regolamento ai sensi del quale: "l'utente a qualsiasi titolo e causa, risponde civilmente e penalmente verso il Comune, senza pregiudizio da parte di questo dell'immediata chiusura della presa e della revoca della concessione per le manomissioni della condotta fino all'apparecchio misuratore compreso, per le destinazioni dell'acqua ad uso privato ed a uso diverso da quello per cui fu concessa, per arbitrarie derivazioni, sia pure con apparecchi amovibili, ancorché fatti dopo l'apparecchio misuratore, ritenendosi l'utente con la presente disposizione, costituito in malafede anche agli effetti penali";

Preso atto che questa amministrazione è stata sollecitata da numerosi cittadini affinché provveda a reprimere gli abusi perpetrati dagli utenti che utilizzano i flussi di acqua potabile per scopi irrigui e, quindi, diversi da quelli consentiti dal Regolamento;

Registrato che nel passato, per cause in gran parte imputabili all'illecito uso dell'acqua potabile per fini irrigui, si sono verificati gravi problemi di carenza idrica;

Ritenuto di dover provvedere in merito, al fine di porre fine a tale improprio ed illecito uso dell'acqua potabile ed ai problemi idrici da essi derivanti:

Preso atto, inoltre, dell'art. 79 del citato Regolamento, secondo cui: "la mancata osservanza da parte degli utenti di qualsiasi norma del presente Regolamento, o delle altre condizioni accettate nel contratto di utenza, dà diritto al Comune a sospendere l'erogazione dell'acqua e di esigere il pagamento di una penale da applicarsi su proposta degli agenti incaricati del servizio, senza intervento del Magistrato, oltre al rimborso di eventuali spese per danni nonché alla revoca della concessione";

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

NEL FARE RICHIAMO

Alla collaborazione ed al dovere civico dei cittadini per un uso parsimonioso dell'acqua potabile.

ORDINA

a tutti gli utenti del Comune Capoluogo, delle Frazioni e dei diversi agglomerati urbani, il divieto assoluto di utilizzo dell'acqua del civico acquedotto per usi diversi da quello domestico.

VIETA E DIFFIDA

la derivazione abusiva e gli usi diversi da quelli per i quali la concessione di acqua è stata rilasciata, con particolare riferimento alle irrigazioni di orti, giardini e terreni in genere, al lavaggio di autovetture, ecc.

AVVERTE

che ai contravventori delle disposizioni di cui al Regolamento ed alla presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 60 della L.R. n° 10/97, verranno applicate la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 fino ad € 2.500,00 e la sanzione penale, con conseguente denuncia presso l'autorità giudiziaria.

Gli addetti ai servizi di gestione dell'acquedotto comunale, la Polizia Municipale, le altre Forze dell'Ordine e l'Ufficio Tecnico, secondo le rispettive competenze, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.



IL SINDACO
(Dr. Pasquale VIVONA)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993